

CENSIMENTO E MANUTENZIONE DELL'AMIANTO

AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con Delibera di Giunta Regionale – Regione Lombardia – n. 8/1526/2005, prevede l'**obbligo da parte dei proprietari di immobili di comunicare all'ASL Dipartimento di Prevenzione Medica i dati relativi alla presenza di amianto.**

Per raggiungere l'obiettivo della corretta eliminazione dell'amianto sono state previste alcune azioni preliminari tra cui il **CENSIMENTO** di tutte le strutture ed edifici che possono ancora oggi contenere amianto, attraverso l'**AUTONOTIFICA**.

La L.R. 14 del 31.07.2012 ha introdotto la sanzione amministrativa da € 100 a € 1.500 per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento. Gli interessati hanno tempo fino al **30 gennaio 2013** per provvedere alla comunicazione senza incorrere nelle sanzioni.

1. COME EFFETTUARE L'AUTONOTIFICA

La Regione Lombardia ha previsto che il censimento avvenga attraverso l'autonotifica da parte dei proprietari, (o aventi titolo) degli immobili interessati. Il modulo è da consegnare al **Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL di Parabiago in Via Spagliardi 19 - Parabiago.**

2. DOVE SI PUÒ TROVARE L'AMIANTO

Particolarmente utilizzato nell'edilizia, l'amianto si può trovare in manufatti come lastre per le coperture, pannelli di controsoffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua, pavimenti in vinyl-amianto-linoleum, oltre che in matrice friabile come coibente di tubazioni, caldaie e impianti idraulici.

3. VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

In presenza di coperture in cemento-amianto, i proprietari od aventi titolo, oltre all'autonotifica dovranno provvedere alla valutazione dello stato di conservazione del cemento-amianto con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto nella D.d.g. 13237 del 18.11.2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", condotta attraverso l'ispezione del manufatto in osservanza e secondo i criteri disposti dal medesimo provvedimento regionale, procedendo conseguentemente alla valutazione del risultato ed all'attuazione di tutti gli interventi necessari in relazione alle perizie tecniche ottenute.

4. DOVE RIVOLGERSI PER RIMUOVERE L'AMIANTO

Per rimuovere coperture e materiali in cemento amianto è obbligatorio rivolgersi a un'impresa di bonifica, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. L'impresa di bonifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 256, predisporrà uno specifico piano di lavoro notificato all'ASL. Le imprese adottano tutte le misure di prevenzione e protezione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione per l'ambiente esterno. L'impresa provvederà altresì all'espletamento di tutte le procedure amministrative per il trasporto (registri di carico e scarico, formulari di trasporto), garantendo il corretto smaltimento.

UFFICIO ECOLOGIA